LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI VEICOLI: IN VIGORE L'OBBLIGO DI ANNOTAZIONE DELL'UTILIZZO OLTRE I 30 GIORNI

di Marco Massavelli
Vice Comandante Polizia Municipale Druento (TO)

CODICE DELLA STRADA

Articolo 84
Locazione senza conducente

1 Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2 É ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità Europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità Europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 422,00 ad Euro 1.695,00 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da Euro 41,00 ad Euro 169,00 se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.

Articolo 94
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 711,00 ad Euro 3.554,00.

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di

cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE C.D.S.

Articolo 247 bis
Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalita' della persona fisica intestataria della carta di circolazione.
2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:
a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilita', per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione e' annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purche' conviventi;
b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio e' annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, e' annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;
d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilita' di soggetto diverso dall'intestatario per periodi

superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformita' alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilita'.

Per quanto riguarda i contratti di locazione di veicoli senza conducente (cfr. articolo 84, codice della strada), a decorrere dal 2 novembre 2015, sono operative le procedure di annotazione della locazione di veicoli di durata superiore a 30 giorni.

Lo ha ribadito il Ministero dell'Interno, con la circolazione prot. 300/A/7839/15/106/16, del 13 novembre 2015, sulla scorta delle decisioni del TAR Lazio n. 11004 e 11006, del 2 settembre 2015.

Durante i controlli di polizia stradale, quindi, si dovrà porre attenzione al fatto che l'annotazione non viene riportata sul documento di circolazione del veicolo, ma viene effettuata esclusivamente nell'Archivio Nazionale dei veicoli della Motorizzazione: per cui, per accertare la violazione, si deve effettuare esclusivamente la verifica a terminale, non potendo, nemmeno, procedere al ritiro della carta di circolazione, in caso di contestazione della sanzione.

Le procedure di annotazione riguardano, anche per quanto concerne la locazione di veicoli senza conducente, esclusivamente i veicoli c.d. leggeri (aventi m.c.p.c. inferiore a 3,5 t), adibiti al trasporto cose e utilizzati in conto proprio, restando, per il momento preclusa l'applicazione della procedura per i veicoli commerciali pesanti o che effettuano trasporto di persone, o cose in conto terzi.

Dal punto di vista sanzionatorio, si evidenzia che la violazione dell'articolo 94, comma 4bis, codice della strada, sanzionata dal comma 3, riguardante chiunque non provveda ad effettuare le prescritte annotazioni entro il termine di 30 giorni dalla stipulazione del contratto di locazione, è applicabile esclusivamente per i contratti di locazione a lungo termine (per un periodo superiore a 30 giorni) stipulati in data successiva al 2 novembre 2015.

I contratti stipulati in data precedente sono oggetto di sanzione solo nel caso di mancata annotazione a seguito di rinnovo della locazione per cadenza successiva al 2 novembre 2015.

Operativamente, la violazione deve essere contestata esclusivamente al contraente del contratto di locazione (locatario utilizzatore) e non anche del conducente del veicolo, che sia persona diversa: in tale ultimo caso, la violazione non dovrà essere contestata direttamente al conducente, ma notificata al locatario utilizzatore, come risultante dal contratto di locazione.